

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civi/ee del Decreto Legislativo 3 /ug/io 2017, n. 117¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "GRUPPO PELLEGRINAGGIO a PIEDI CASAPULLA POMPEI APS", da ora in avanti denominata "associazione, con sede /ega/e nel Comune di Casapulla, Via IV Novembre, n. 5 e con durata i//imità.

L'APS rappresenta la continuazione dell'Associazione GRUPPO PELLEGRINAGGIO a PIEDI CASAPULLA - POMPEI costituita ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice civile il 12/01/2019

L'associazione non è riconosciuta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

2. L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore⁴ nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ⁵ 0 delle persone aderenti agli enti associati:

- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017;
- k. organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- l. organizzazione di pellegrinaggi a piedi in tutto il territorio nazionale

1 Vedi nota 2.

2 Vedi nota 3.

3 Vedi nota 4.

4 Cfr. art. 45 Cts. 5 Vedi nota 7.

2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l' apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS.¹²
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7, co 2 CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.³
- 2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro⁴ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione⁵ una domanda scritta⁶⁷ che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

¹ Per l'ente che sarà costituito dopo l'avvenuta adozione del DM dequo, il comma potrà assumere la seguente formulazione: "L'associazione può esercitare, a norma de//aft. 6 de/ Codice de/ terzo settore, le seguenti attività diverse da que//e di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ne/ rispetto dei criteri e limiti definiti da/ Decreto ministeriale n... de/..."

²) _____; 3) _____ . etc"

³ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (co. 1, art. 35 Cts).

⁴ La previsione statutaria di questi enti è facoltativa; in ogni caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% del numero delle APS (co. 3, art. 35 Cts). Questa norma non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS (co. 4, art. 35 Cts).

⁵ Vedi nota 10

⁶ Cfr Circ. Min. Del 28/17/2018

⁷ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, ¹¹ motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

2

7) ⁸Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione ¹², chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ⁹, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

9) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10) L'Associazione prevede la nomina da parte del Consiglio Direttivo di Soci Onorari, questi ultimi sono persone alle quali sono riconosciuti meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, comporta l'esonero del pagamento della quota annuale.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1) Gli associati hanno il diritto di ¹⁰:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; - esaminare i libri sociali;

⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁹ Lo Statuto deve precisare se esiste un altro organo di derivazione assembleare, al quale è affidata questa competenza.

¹⁰ Questo elenco di diritti si può modificare e/o integrare.

2) Gli associati hanno l'obbligo di ¹¹:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- 1) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto¹², negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni ¹⁷.
- 3) L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 4) La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima ¹⁸.
- 5) I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 6) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, riva/utabili e trasmissibili.
- 7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

- 1) Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea; - l'Organo di amministrazione/Consiglio direttivo¹⁹; - il Presidente; - l'Organo di controllo²⁰; - il Presidente Onorario;

ART. 7

(Assemblea)

- 1) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.²¹
- 2) Ciascun associato ha un voto.²²



¹¹ Questo elenco di obblighi si può modificare e/o integrare.

¹² "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

3) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione²³. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.²⁴

4) Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.²⁵

-
- 17 L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile)": norma certamente valida per le associazioni riconosciute.
- 18 Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).
- 19 Vedi nota 10.
- 20 Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.
- 21 Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente. Tuttavia le disposizioni statutarie non possono prevedere un termine superiore, ma solo inferiore (ai 3 mesi) . Cfr Circ Min 28/12/2018
- 22 "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts)
- 23 Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.
- 24 nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati pari o superiore a 500 (co. 3, art. 24 Cts).
- 25 "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

4

5) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda¹³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail risultante dal libro degli associati, o a mezzo posta ordinaria.

6) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio¹⁴.

7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati¹⁵, o dalla maggioranza dei membri dell'organo di Amministrazione

¹³ non nello stesso giorno.

¹⁴ o del rendiconto finanziario per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

¹⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente de/ tribuna/è' (co. 2, art. 20 Codice civile).

- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:¹⁶¹⁷¹⁸ - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³¹ - nomina il Presidente Onorario
- 9) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 11) Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³²
- 12) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

¹⁶ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere altre competenze, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni•...

¹⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

¹⁸ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche in deroga a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts). ³² Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

ART. 8

(Organo di amministrazione/Consiglio direttivo³³)

- 1) L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 3) L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
- 4) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁴
- 5) L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 6) Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 7) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³⁵.

33 Cfr art. 26 Cts

34 "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra g/i appartenenti a//e diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad enti de/ Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui a//amco/0 4, comma 3 de/ Codice de/ terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts). 35 "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 ~~Cts~~).

ART. 9 (Presidente)

- 1) Il Presidente rappresenta /ega/mente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea³⁶ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3) Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 6) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁷.

Il Segretario

- a) È Nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
- b) Redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere

- a) E' nominato dal Consiglio Direttivo.
- b) Annota i movimenti contabili della Pro Loco.

Il Presidente Onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti sociali, civili e culturali;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo compiti di rappresentanza.

ART. 10 (Organo di controllo)

1) L'Organo di controllo, anche monocratico", è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁹

2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

36 Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

37 Carica, quella della vicepresidenza, associativa facoltativa.

38 Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

39 In alternativa, è nominato per volontà dell'associazione. L'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei 3 limiti di cui all'art. 30, co. 2 Cts.

3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale¹⁹ sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5) L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge²⁰, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

¹⁹ Cfr. l'art. 16 del presente statuto

²⁰ Cfr art. 31 Cts

1) Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.²¹

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.

ART. 14

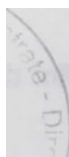
(Risorse economiche)

1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

- 1) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio³ annuale e con decorrenza" dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁵.
- 3) L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale de//e attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

OBBLIGATORIO SOLO SE ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro annui

²¹ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 **Cts**).

- 1) L'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bi/ancio socia/e redatto secondo le linee guida di cui all'art.14 co.l CTS SE i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui
- 2) L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,

-
- 43 Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).
- 44 La decorrenza può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.
- 45 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo⁴⁶, – il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono⁴⁷.

2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Volontari)⁴⁸

1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 CTS

4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11

5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

⁴⁶ se previsto l'Organo di controllo.

⁴⁷ se previsti altri organi associativi.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati²² nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo²³ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore²⁴, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2) Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dall'art.3, co.l, lett. l) della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

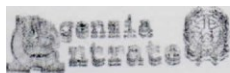
(Rinvio)

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore (Nazionale e Regionale).

²² Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aps si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

²³ Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

²⁴ o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il originale

dell'atto registrato al n. 3264

Versati diritti per € ESENTI

Caserta, 29.10.2020

